



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE

*Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione
n. 22 del 20/12/2013, esecutiva a sensi di legge*

in vigore dal 20/12/2013

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1	3
CAPO II STEMMA E LOGOTIPO DELL'UNIONE.....	3
Art. 2 – Lo stemma e logotipo	3
Art. 3 – Uso dello stemma	3
CAPO III GONFALONE DELL'UNIONE.....	4
Art. 4 – Descrizione del gonfalone	4
Art. 5 – Uso del gonfalone	4
Art. 6 – Servizio del gonfalone	4
CAPO IV CONCESSIONE DI PATROCINIO.....	4
Art. 7 – Patrocinio e uso dello stemma	4
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI	5
Art. 8 – Responsabile dell'applicazione del Regolamento.....	5
Art. 9 – Rinvio dinamico.....	5
Art. 10 – Pubblicità del regolamento	5
Art. 11 – Casi non previsti dal presente regolamento	5
Art. 12 – Entrata in vigore	5

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dello Statuto, le modalità d'uso e di riproduzione dello stemma, del gonfalone e del logotipo dell'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese.

CAPO II STEMMA E LOGOTIPO DELL'UNIONE

Art. 2 – Lo stemma e logotipo

L'Unione ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo stemma, così descritto: “Disegno semplice riconducibile al territorio dei sette comuni originariamente aderenti all'Unione, sin dall'atto della sua costituzione. Forme sinuose e colorate a rappresentare l'area di ciascuno di essi contornate da un quadrato a simboleggiarne l'Unione” Sotto il lato inferiore del disegno, è inoltre rappresentata nello stemma la dicitura “Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese”, come da disegno allegato 1)

L'Unione ha inoltre un logotipo, che viene rappresentato sul bollo, sulla carta intestata, sulla carta destinata alla corrispondenza esterna degli organi e degli uffici dell'Unione, sul sito istituzionale dell'Ente, nonché su ogni atto di comunicazione istituzionale dell'Unione.

Il logotipo dell'Unione è composto da:

- Una versione attualizzata dello stemma, contenente il disegno semplice e stilizzato dei comuni effettivamente aderenti all'Unione, rappresentati con le medesime forme sinuose e colorate e contornate da un quadrato o altra forma geometrica a simboleggiarne l'Unione;
- La medesima dicitura “Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese” utilizzata anche per lo stemma;
- L'elenco dei comuni effettivamente aderenti all'Unione alla data dell'utilizzo.

come da disegno allegato 2).

Art. 3 – Uso dello stemma

1. Lo stemma è di proprietà dell'Unione ed è vietato, in via assoluta, a chiunque farne uso, salvo per quanto precisato al successivo comma.
2. L'uso dello stemma può essere confermato, in via eccezionale e previa delibera della Giunta dell'Unione, a favore di enti, associazioni, gruppi, a condizione che questi abbiano sede e/o residenza in uno dei Comuni dell'Unione, che perseguano scopi educativi, culturali, sociali, scientifici, al fine di pubblicizzare iniziative che abbiano ottenuto il patrocinio dell'Unione (secondo le modalità previste al successivo Art. 7) e che rivestano interesse rilevante per la comunità.

CAPO III GONFALONE DELL'UNIONE

Art. 4 – Descrizione del gonfalone

| Il gonfalone dell'Unione_è rappresentato dagli stessi elementi grafici e testuali utilizzati per lo stemma.

Art. 5 – Uso del gonfalone

1. Il gonfalone rappresenta l'Unione nelle manifestazioni civiche, patriottiche e religiose, accompagnando il Presidente o suo delegato.
2. La Giunta dell'Unione stabilisce la partecipazione del gonfalone alle pubbliche manifestazioni, cerimonie, ricorrenze, cortei funebri valutandone la conformità ai fini istituzionali e gli interessi collettivi rappresentati dall'Unione, e ne dà informazione al Consiglio dell'Unione.
3. Il Presidente, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, stabilisce altresì la partecipazione del gonfalone alle occasioni che il Consiglio dell'Unione stabilisce.
4. Se alla cerimonia presenza la bandiera nazionale o i gonfaloni degli Enti sovraordinati, questi dovranno avere il posto d'onore rispettando l'ordine gerarchico a fianco del gonfalone dell'Unione.
5. Quando il gonfalone partecipa a una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.

Art. 6 – Servizio del gonfalone

Il gonfalone è sorretto, di norma, da personale di uno dei Comuni aderenti all'Unione o, in subordine, da persona individuata dal Presidente o da chi lo sostituisce.

CAPO IV CONCESSIONE DI PATROCINIO

Art. 7 – Patrocinio e uso dello stemma

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte dell'Unione delle iniziative e manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, non aventi scopo di lucro, le quali dovranno essere pubblicizzate con la dicitura: “con il patrocinio dell'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese” e con la corretta riproduzione dello stemma

dell'Unione.

2. Il patrocinio non dà diritto a contributi finanziari o a interventi di supporto organizzativo o logistico, salvo che sia diversamente specificato.
3. Le richieste di patrocinio, indirizzate in forma scritta al Presidente, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.
4. Le domande di patrocinio sono trasmesse, di norma, almeno entro trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La richiesta viene istruita dall'Ufficio competente e la relativa proposta di concessione sottoposta all'approvazione della Giunta dell'Unione.
5. L'eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 – Responsabile dell'applicazione del Regolamento

L'Ufficio di Segreteria è incaricato di dare esecuzione alle previsioni normative del presente Regolamento.

Art. 9 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e/o regionali.
2. In tali casi, in attesa della modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 10 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualunque momento.

Art. 11 – Casi non previsti dal presente regolamento

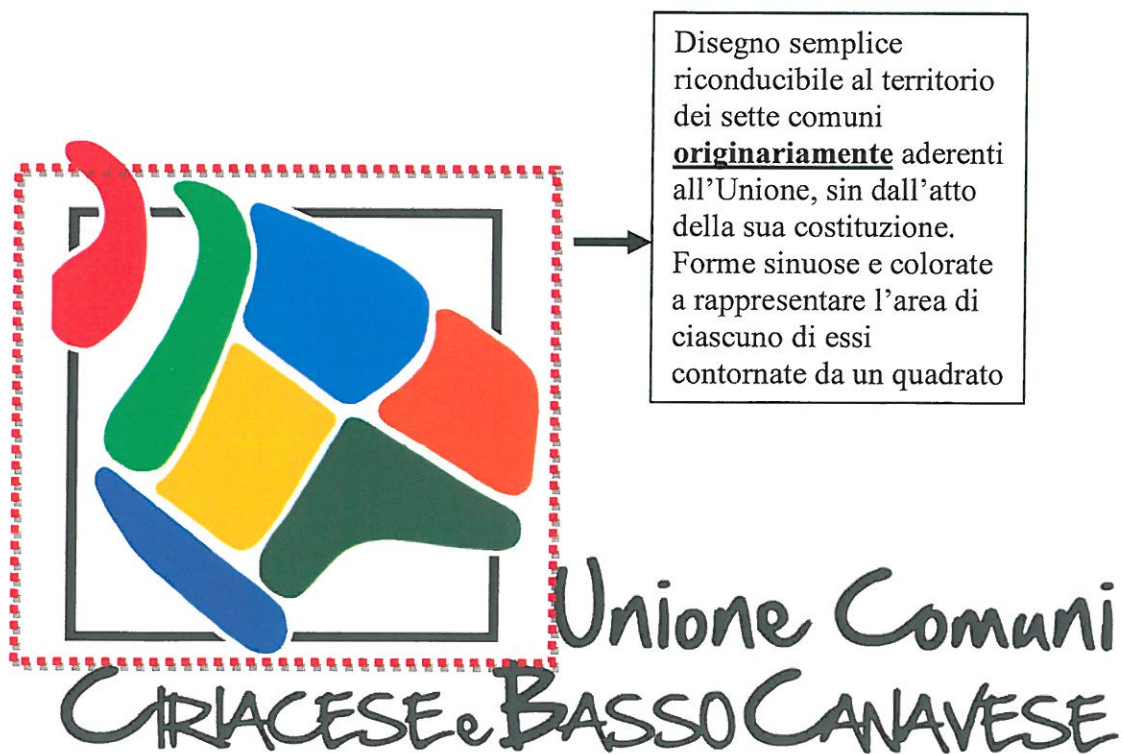
Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

le norme nazionali, in particolare la Legge 5 febbraio 1998, n. 22 e il DPR 7 aprile 2000, n. 121;

- a) le norme regionali;
- b) lo Statuto dell'Unione;

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore all'atto di esecutività della deliberazione di approvazione.



Allegato 2) – LOGOTIPO DELL'UNIONE DEI COMUNI E SUA INTERPRETAZIONE



*Stemma attualizzato ai
Comuni effettivamente
aderenti*

*Elenco dei Comuni
effettivamente aderenti
all'Unione*

